

22
1. H. 4
15

151/15

COME

I LEGATI DEL PONTEFICE

REPRIMEVANO 1510156364

IL BRIGANTAGGIO

DOCUMENTI STORICI

PUBBLICATI DA

FELICE VENOSTA



MINISTERO DI ISTRUZIONE
RAVENNA

MILANO 1863

Come i legati del pontefice reprimevano il
brigantaggio documenti storici pubblicati da
Felice Venosta

Felice Venosta

Google™ Book Search

Questa edizione digitale è a cura di
Sonnino.Info
Febbraio 2024

L'incessante lamentare dei fogli clericali sì nostrali, che stranieri sul rigore *eccessivo* e *crudele* dei proclami di Fumel, De Luca, Fantoni e Pinelli ecc. per la repressione del brigantaggio nelle meridionali provincie, ne spinge a volgere uno sguardo retrospettivo sullo stato selvaggio delle provincie di Marittima e Campagna degli Stati romani e delle limitrofe dello ex regno Napoletano, che furono sempre il nido dei briganti, contro i quali e cardinali e prelati di Santa Chiesa fulminarono editti assai più arbitrari e feroci dei proclami che i nostri comandanti militari sono costretti a emanare. Le crudeltà, che a torto credonsi trovare in questi, sono in certo qual modo giustificate dalla necessità, dal numero, dalla forza del brigantaggio, eccitato da quegli stessi che si fanno banditori di umanità e di giustizia. Que' prelati avevano avanti a sé briganti, egli è ben vero, ma pochi di numero, ma briganti da macchia odiati dappertutto, e non tramutati in *eroi difensori della legittimità e del trono*. Eppure è per quegli assassini che il cardinale Spada nel 18 luglio 1696 «Ordinava che ogni comune sarebbe tenuto di difendere il proprio territorio dalla incursione de' malviventi e corresponsabile dei ricatti (ostaggi), e di ogni altro rubamento che si commettesse da essi, e sarebbe tenuto alla rifazione de' danni che ne soffrirebbe il ricattato o il derubato.»

Nuovi editti e sempre più rigorosi furono emanati nel 3 dicembre 1814 – 12 Agosto 1815 – 20 Agosto 1817; in questo si prometteva a chiunque un premio per l'arresto o morte di ogni malvivente. Così ogni cittadino tramutavasi in birro. «Articolo 8: L'Amministrazione Camerale di Frosinone pagherà o l'una (scudi 1000) o l'altra somma (500) alla esibita di un certificato, che sulla presentazione della persona arrestata o della testa del malvivente (*uso turco*) sarà immediatamente rilasciato da monsignor delegato.» Le comuni erano poi umanissimamente trattate. «Art. 14. Per ogni malvivente dal giorno in cui abbandona la patria e va nelle montagne per unirsi alle conventicole, *dovrà la propria Comune a pagare* alla cassa della delegazione scudi venti mensili da servire per l'estirpazione di

tali conventicole, e questo pagamento non dovrà cessare che nel giorno in cui siegue l'arresto o la morte del malvivente.»

Questi editti sono un modello di umanità a confronto dei due posteriori del card. Consalvi, il quale, nel 18 Luglio 1819, ordinava la *distruzione* di Sonnino; e dell'altro posteriore ferocissimo e ridicolo del cardinale Pallotta.

L'antico brigantaggio non dissimile pei fatti atroci dell'odierno, ne è però molto al disotto per la importanza, pel numero degli addetti e pei mezzi. Infestavano la provincia di Marittima e Campagna cinque bande comandate da Matteo Solli di Castro; da Martino Altobelli, detto *Trotta*, di Valle Corsa; da Adamo Lauretti, detto *Mastro Diamante*, di Valle Corsa; da Stefano di Annibale, detto *Barbone*, di Velletri; e da Giuseppe De Cesaris, ai quali in potere e rinomanza andò avanti a tutti quell'Antonio Gasparoni di Sonnino, parente dell'eminentissimo Antonelli, ancora in vita nelle galere di Civitavecchia. Fra tutti non giungevano ai duecento, de' quali la parte maggiore della città e del territorio di Sonnino.

Il cardinale Consalvi decretò le seguenti misure nell'editto 18 Luglio 1819.

1. Con la verificazione di fatti i più positivi essendo sua Santità giunta a convincersi, *che* dalla terra di *Sonnino* per una lunga serie di anni, che rimonta a' *tempi remoti*, sono sempre usciti nella maggior copia i malviventi, dai quali è stata continuamente infestata la provincia; *che* dai Sonninesi sono stati bene spesso eccitati i malviventi dal *vicino regno di Napoli* a fare le loro scorrerie nello Stato, in guisa che attualmente le bande di Fondi e di Lenola sono comandate da un malvivente di Sonnino; *che* non è punto giovata l'ammnistia altra volta accordata ad un gran numero di malviventi Sonninesi, essendosene subito riprodotti altrettanti, che attualmente compongono gran parte di quelle orde; *che* infine ritrovano queste nel territorio di Sonnino il loro principale punto d'appoggio per procurarsi le sussistenze e per combinare le loro operazioni;

considerando al tempo stesso che l'esperienza de' tempi passati riunita a quella de' presenti, ha fatto con certezza ravvisare, che fino che si lasci esistere questo nido e questo principal sostegno dei malviventi, non sarà mai possibile distruggere il brigantaggio, il quale, se non viene estirpato col togliergli tutti i mezzi di sussistenza e di unione, si sottrae per la natura di quelle località alla persecuzione della forza pubblica; e riflettendo ancora che l'interesse sociale, da cui è regolato il diritto pubblico, non permette al sovrano di far esistere ulteriormente associazioni municipali così perniciose e fomentatrici di disordini così funesti, e che anche dai più moderati governi si è adottata in casi simili la misura di togliere questi perpetui asili e rifugi di malviventi, quando si sono sperimentati inutili gli altri mezzi per estirparli: è venuta nella determinazione di ordinare, che *tutti gli abitanti di Sonnino siano rimossi da quella terra*, e traslocati ad altri luoghi, e che *sia in seguito distrutta la detta terra*, ed applicato il suo territorio a quello dei luoghi più vicini e non sospetti di adesione al brigantaggio, accordando a sollievo di que' possidenti, che dovranno emigrare, e che non crederanno trasferirsi in paesi vicini ai loro beni, la facoltà di cedere i loro fondi rustici alla Reverenda Camera, la quale sul consolidato somministrerà ad essi un reddito perpetuo uguale a quello, che a giusta stima di periti corrisponda a frutto reale e depurato pei terreni ceduti.

2. Ogni comune sarà tenuto a difendere il proprio territorio dall'incursione de' malviventi: esso sarà *responsabile* dei ricatti e di ogni altro rubamento che si commettesse da essi, e sarà tenuto alla *reintegrazione* dei danni che ne soffrirà il ricattato o il derubato, conforme fu già disposto coll'editto dell'eminentissimo Spada dei 18 luglio 1696. Viceversa, ogni comune che distruggerà una banda di malviventi, o una parte di essi, godrà per due anni del ribasso sul sale e sul macinato, in ragione d'un quattrino sul sale, e di due bajocchi sul macinato per ogni tre malviventi da esso arrestati, o distrutti unitamente, oltre il premio, di cui si parlerà nel seguente articolo, stabilito per l'arresto, o uccisione di cadauno malvivente: se poi arresterà o distruggerà de' malviventi isolati godrà del premio nel doppio quantitativo.

3. Il premio pei malviventi, arrestati, od uccisi, sarà portato alla somma di scudi *cinquecento* per ogni semplice malvivente, di scudi *mille* per ogni capobanda da pagarsi dal pubblico Erario.

4. Il sistema dei Cacciatori, pubblicato ai 4 maggio 1848, sarà continuato, ed a corpo ausiliare, sarà rilasciato dalla direzione generale di polizia la licenza gratuita del fucile.

5. Ogni paese sarà *obbligato* suonare le campane a martello per dar segno alla popolazione di *doversi* armare, per avvisare le truppe vicine, per chiamare in aiuto i popoli confinanti e per eseguire l'arresto, o uccisione dei malviventi, e consegnarli vivi o morti alla forza armata.

6. Quelle Comuni, che *non* adempiranno a queste disposizioni, *saranno condannate alla rifazione* di tutti i danni cagionati *d'allora in poi nella Provincia* dai malviventi.

7. *Chi* non accorresse al suono della campana; *chi* non prendesse le armi; *chi* non seguisse i malviventi, non li arrestasse, non li uccidesse, non potendo effettuare l'arresto, *sarà riguardato come indiziato di complicità e di segreta intelligenza coi medesimi, ed oltre la multa di scudi cinquecento sarà soggetto anche a proporzionate pene corporali.*

8. Chiunque s'opponesse alla forza, recasse il più piccolo impedimento alla medesima nel perquirere i malviventi anche nei luoghi immuni, sarà giudicato come reo di *ribellione* e di *lesa maestà*, in conformità di quanto è disposto nella notissima costituzione di Sisto V, che comincia *Hoc nostri Pontificatus initio.*

9. Sarà punito militarmente colla pena ordinaria chi non denuncierà il confugio dei malviventi, le loro segrete corrispondenze, ed i loro fautori, e manutengoli, qualora ne abbia la scienza.

10. I *parenti* di questi scellerati, *compresi* anche quelli in primo grado di consanguineità, ed ogni altro individuo di qualunque qualità e condizione saranno dichiarati rei di lesa Maestà e puniti militarmente *coll'ultimo supplizio*, subito che sarà sufficientemente giustificato di aver loro prestato *d'ora in poi consiglio, aiuto, denaro,*

o viveri, e di avere in qualsivoglia maniera favorito l'esistenza o la libertà delli stessi malviventi, ed i di loro beni *saranno confiscati*.

11. Con *ugual pena* saranno puniti coloro, i quali daranno ricovero ai malviventi, o loro permetteranno nascondersi nelle loro case, nei casali ed altri abituri campestri. Chi per evidente pericolo di morte si trovasse costretto suo malgrado a ricevere uno o più malviventi, o a dargli dei viveri, dovrà provarlo legalmente, e non sarà scusato se non denunzierà senza frapporre alcuna dimora il loro transito e la loro stazione.

12. La forza esecutrice nelle suddette provincie sarà per l'effetto delle presenti disposizioni indilatatamente aumentata, e cambiata altresì in quella parte che farà di bisogno. Il comando della medesima verrà affidato ad un solo ufficiale maggiore, nel quale si riconcentreranno tutti i poteri per ciò che riguarda direzione militare e distruzione dei briganti.

13. Gli ufficiali di qualunque arma essi siano, come avranno un pronto avanzamento, riuscendo in qualche utile operazione contro i malviventi, così saranno degradati ed anche affatto destituiti se per avventura si allontanassero da quella condotta di coraggio e di onore da cui debbono essere animati per il buon servizio del principe.

14. Per i malviventi non vi sarà più *amnistia*, e soltanto gli attuali potranno entro lo spazio di un mese costituirsi a *discrezione*, contando unicamente sulla clemenza e pietà del Sovrano. Avranno bensì libero ed assoluto perdono quelli tra i malviventi, che distruggeranno o consegneranno vivi o morti nelle mani della giustizia altri malviventi facenti parte di qualche conventicola; ed inoltre conseguiranno il premio stabilito nel presente editto.

15. Tutte le disposizioni ed ordini negli editti e notificazioni precedenti relativi al brigantaggio, s'intendono richiamate in una piena osservanza, meno quegli articoli che potrebbero essere in opposizione alle attuali misure.

16. Il presente editto pubblicato ed affisso nei soliti luoghi delle provincie di Marittima e Campagna, avrà il suo pieno effetto, ed obbligherà ciascuno come se fosse stato personalmente intimato.

Se i comandanti delle truppe nostre a combattere con efficacia la peste del brigantaggio presero dalla Storia un qualche esempio su cui modellare la propria condotta, la preferenza, quantunque a somiglianza de' casi, non accordarono certamente ai cardinali e ai prelati della Corte Vaticana. Eppure, i giornali clericali, scordando che esistettero maestri uscenti dalla nera falange sacerdotale, prendono a vituperare quanti mai sono delegati alla repressione del brigantaggio. D'uopo sarebbe domandare a que' retri se due sono gli Evangelisti, e se quello che essi stimano *di diritto e di giustizia* per loro, debba travolgersi in torto per noi, per la sola ragione che siamo uomini.

Volgeva l'anno 1834, allorché il terrore sparso dal famigerato brigante Antonio Gasparoni, indusse papa Leone XII a mandare nelle provincie infeste *Legato a Latere* il cardinale Pallotta, perché avvisasse al modo di estirpare il male. L'eminentissimo debutò con un editto in data 15 maggio 182, da Terentino, che acquistavasi una celebrità sin d'allora. È il seguente:

«Il legittimo monarca, il Vicario di Dio in terra, il S. P. Leone XII ci ha imposto di recarci in persona colla veneranda qualifica di *Legato a Latere* sulle desolate vostre contrade, o Popoli di Marittima e Campagna, per reprimere i faziosi, per castigare i rei, per rompere le trame d'una intestina ribellione, accompagnata e giornalmente rinvigorita dalla irreligione, dalla immoralità, dall'oltraggio, dalla rapina; obbediamo senza ritardo al comando sovrano di quella voce che *spezza i cedri del Libano*, e ci sentiamo destare in petto un coraggio magnanimo alla sicurtà che c'instilla il Capo visibile della Chiesa. Eccoci, pertanto, tra voi sostenuti dalle leggi per restituirvi dalle insidie, per liberarvi una volta per sempre dai pericoli, dalle minacce, dai ladronaggi, dagli assassinamenti, dai perturbatori della privata e della pubblica tranquillità. Popoli della Marittima e Campagna, qui non si tratta di sistemi ideali, di opinioni politiche, di progetti economici, e governativi. Si tratta dell'unico, e sostanziale affare, cioè a dire della quiete, della difesa, della inviolabile sicurezza di tutte le persone, di tutte le proprietà, di tutte le leggi, di tutti i principali elementi della società religiosa, e civile. Noi abbiamo diritto di contare, e contiamo con certa fiducia sopra la efficace vostra ed universale cooperazione, ond'è che ci

astenghiamo di aggiugnere nuovi stimoli alla conosciuta vostra fede, alla probità, all'onore, alla gloria, all'interesse vostro. Voi ci farete conoscere, che non ci siamo ingannati con questo giudizio. Si restituisca la riverenza ai magistrati, l'autorità alle leggi, la quiete ai sudditi buoni, la tranquillità intera a queste contrade, e per dir tutto in pochi accenti la salvezza del popolo sia la nostra legge suprema. La marmaglia dei facinorosi, dei sanguinari, degli assassini non merita sia fatto loro tanto onore di mandargli contro soldati, da che è noto, che Sisto V neppure li volle onorati co' birri. I principi grandi sanno vendicare il diritto violato dalle leggi loro, e sanno fulminare gli empì assai più colla sola fama del nome proprio, e coll'autorità del comando, che colle forze; quindi è che, servendo al sovrano paterno scopo del SANTO PADRE, coll'autorità del nostro ufficio, e per le facoltà speciali, specialissime, coll'oracolo della sua viva voce a noi comunicate, acciocché quelli che per amor di Dio non sono rimossi da peccare, almeno dal timor delle leggi siano frenati, ed il culto divino sia dagli uomini riverito, i buoni sicuramente possano vivere e ringraziare Iddio, e li cattivi siano puniti e castigati secondo le azioni loro, avendo come si deve principalmente riguardo al servizio ed onore di Dio, ed obbedienza di Nostro Signore, e della Santa Sede Apostolica, e poi alla quiete de' popoli, ed estermio dei ribaldi, con dolore, ma necessariamente col presente editto notificiamo, statuiamo, ordiniamo, proibiamo, e comandiamo generalmente, e particolarmente come di sotto si contiene:

«1. I malviventi e i rei di qualunque delitto compreso sotto il titolo del così detto brigantaggio mai avranno amnistia, minorazione, o commutazione di pena.

«2. Quelli, che la nostra Legazione avrà pubblicati come tali *s'intenderanno con questo solo atto condannati a morte*, tutti i loro beni *confiscati*, e *chiunque potrà ucciderli impunemente*. Fin d'ora, intanto, per la sua semplice notorietà si pubblica il capo banda Gasparoni.

«3. I contumaci così dichiarati, cadendo in potere della giustizia, identificata la persona, nel perentorio termine di 24 ore, senz'altro processo di formalità e giudizio saranno eseguiti colla *forca*.

«4. Un solo mezzo avrà ognuno di tali delinquenti per esimersi dalla pena, quello cioè di darne un altro in mano alla forza pubblica vivo o morto *in ogni modo*. Sarà egli allora assoluto per grazia, e solamente gli verrà assegnata una città, terra, o luogo della Stato fuori della Legazione, da estendersi ancora ad una intera Delegazione o provincia, se il malvivente consegnato sia un capo di conventicola, detto capo banda.

«5. I militari di ogni arma cesseranno di occuparsi della insecuzione dei malviventi, ed è tolto ogni emolumento di spionaggio.

«6. I carabinieri, distribuiti nei singoli paesi della Legazione e specialmente presso di noi, incomberanno alla pubblica quiete, ed al servizio di giustizia.

«7. La truppa di linea con appostamenti e ronde opportune si occuperà unicamente della tanto necessaria sicurezza delle strade corriere; troppo interessando che sia libero e sicuro l'accesso e recesso alla città *consacrata al nostro Signore Gesù Cristo dal glorioso sangue del Martirio de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, CITTA' SACERDOTALE E REGIA, capitale del mondo cattolico, in cui l'Altissimo fondò il PRINCIPATO del sacerdozio ed il Capo della religione cristiana.*

«8. I Centurioni e Cacciatori (*specie di milizia segreta che fu tanto adoperata contro i liberali*) che pel soldo, distintivo e disciplina non possono considerarsi che quai militari, d'ora innanzi serviranno soltanto al pari d'ogni altro privato individuo, come appresso. Frattanto si accorda loro il soldo fino a tutto il prossimo futuro agosto.

«9. Qualunque individuo non possidente che darà vivo o morto un malvivente dichiarato, conseguirà il premio di scudi 1000, che gli verrà immediatamente pagato da Noi sulla semplice verifica del fatto.

«10. Amando il Principe i valorosi, sarà inoltre dichiarato guardia di onore presso di Noi con soldo e montura durante la nostra Legazione.

«11. E volendo provvedere alla tutela della di lui famiglia contro le vendette dei malviventi, se la medesima dimorasse in campagna, dovrà la *Comunità* di cui egli fa parte, *somministrargli indilatamente* e gratuitamente a cura e responsabilità dei giudicanti locali un'abitazione sufficiente nell'interno del paese.

«12. In ogni modo la famiglia di questo benemerito avrà immediatamente dalla Camera una pensione di scudi dieci al mese, da aumentarsi a scudi quindici se il malvivente consegnato fosse un capo banda: e tal pensione non solo la godrà durante la vita il premiato, ma dopo la sua morte, la vedova o figli la metà finché vivranno.

«13. Gli amnistiati, o comunque mischiati nei delitti di brigantaggio, essendo incapaci di divenire *guardia d'onore*, conseguiranno il premio di scudi 1500 in luogo della pensione, e di scudi 2000 se si tratterà di un capo-banda.

«14. I possidenti poi che avranno ucciso o dato vivo un malvivente dichiarato, oltre il premio suddetto di 1000 scudi saranno ufficiali della guardia d'onore, godendo in luogo di detta pensione la esenzione di tutti i dazi camerale e comunitativi per lo spazio di sei anni, ed anche per più tempo, quando se ne abbia un capo-banda.

«15. Sebbene incomba alla pubblica forza per espresso debito d'ufficio l'arresto dei delinquenti notori, allorché le è dato di ottenerlo: pure volendo essere generosi premiatori dei meritevoli, dichiariamo, che se ai carabinieri destinati nei paesi, od ai soldati situati nelle strade corriere si desse di avere un malvivente, senza però allontanarsi, e molto meno abbandonare *anche per poco il posto*, godranno ancor essi il premio di scudi 1000, e se sarà un capo-banda i semplici soldati o sotto ufficiali saranno avanzati immediatamente al grado di ufficiali, e gli ufficiali saranno promossi al grado superiore.

«16. Ogni *Comunità* dovrà riguardare il proprio territorio dalle escursioni di tali malfattori, adoperando quei mezzi che più efficaci crederà, sotto la irremissibil pena di scudi 500 per ogni delitto dell'espresso genere che vi accadesse.

«17. E poiché al grave oggetto può specialmente essere utile l'uso dell'arme, così per quelle non proibite in primo grado ne sarà permessa la detenzione a chiunque facendo a noi direttamente la istanza, giudicheremo accordarla, escluso sempre il minimo emolumento.

«18. Siccome però le armi proibite in primo grado, secondo le costituzioni apostoliche, lungi dall'essere necessarie alla difesa della propria vita ed alla operazione di che si tratta, si sono sempre riconosciute insidiose, e tendenti a commettere i più atroci delitti, così, e specialmente attese le attuali circostanze della provincia, vogliamo, che i contravventori, come rei di vera e propria lesa maestà, siano d'ora in poi puniti a termini delle apostoliche costituzioni medesime.

«19. Inoltre, affinché le armi permesse all'ottimo fine non vengano rivolte in pregiudizio di alcun altro fuor dei disegnati rei, si ordina che chiunque per tutt'altra causa che quella dell'arresto o uccisione dei malviventi dichiarati venisse colto all'alto soltanto d'imbrandire, o tentasse in qualsivoglia modo di far uso delle armi stesse, se sarà in rissa incorrerà alla pena della galera in vita, e con qualunque circostanza aggravante incorra in quella della forza.

«20. Gli aderenti, e manutengoli forzati, quelli cioè che avranno agito o per stretto legame di sangue o per sicurezza della propria vita, dei propri parenti e sostanze, e specialmente i pastori, non solamente non saranno molestati, ma neppure saranno obbligati denunciare gli incontri avuti, ed ogni loro operato coi malviventi.

«21. All'opposto gli aderenti, o manutengoli spontanei, cioè quelli, che per niuna delle succennate cause imponenti, ma solo per speculazione di stabilire un delittuoso commercio, che giungono alla bestemmia di essere un mezzo di provvidenza, avranno operato, saranno considerati come gli effettivi malviventi e soggetti alle stesse pene.

«22. Onde poi tutti concorrano con il massimo impegno alla distruzione di codesti scellerati, mai saremo per dare ascolto a verun ricorso, o prevenzione sulle qualità personali di chiunque *in passato*: mentre prescindendo anche da ciò, conoscendo il solo Iddio l'interno

degli uomini, non potremmo giudicare che dalle *odierne* loro operazioni.

«23. In tutte le cause sopra espresse si procederà nel modo il più sommario *sommariissimo*. Saranno giudicate da Noi inappellabilmente, e senza ricorso, eseguendosene onninamente la sentenza nel termine di 24 ore.

«24. E qualora poi qualsivoglia giusto o eccitativo riflesso, invece della pena capitale ordinaria o della galera perpetua, si applicasse un grado minore di galera, sarà sempre aggiunto l'esilio da tutta la Legazione, sotto la comminatoria irremissibile della stessa pena di 10 anni.

«25. Né suffragherà ai rei l'età minore, poiché avendo compito l'anno decimoquarto, saranno soggetti alla pena ordinaria.

«26. Pei delitti comuni, non compresi cioè nel titolo del così detto brigantaggio, un Tribunale criminale ordinario, presso di Noi residente, procederà, e giudicherà nelle ordinarie forme vigenti, ed invece dell'appello, che non sarà dato, dalle sentenze del medesimo, si ammetterà soltanto il ricorso a Noi, che in caso di gravame provvederemo, moderando la sentenza stessa, o in qualunque altro modo più opportuno.

«27. Le cause criminali però di delitto comune commesso nei seguenti luoghi, od anche altrove, ma da individui dei medesimi, cioè Bassiano, Castro, Ceccano, Carpineto, Giuliano, Pratica, Piperno, Pistrezzo, Prossedi, Roccagorga, S. Lorenzo, S. Stefano, Sonnino, Supino, Valle Corsa, Veroli, Vico, e qualunque altra città, terra o luogo della provincia da cui derivasse un qualche malvivente, saranno giudicate in tutto e per tutto come quelle di brigantaggio.

(Nei paragrafi seguenti dal 27 fino al 33 si contengono soltanto disposizioni di procedura.)

«33. *A Noi soli*, ed al Nostro giusto *arbitrio* riserbiamo la facoltà *d'interpretare, aggiungere, togliere e modificare* le disposizioni del presente editto che ventiquattro ore dopo l'affissione in ogni città, terra o luogo della provincia obbligherà tutti come se a ciascuno fosse stato personalmente intimato.»

A quest'editto, zeppo di bestialità, non aggiungeremo commenti. Faremo soltanto notare come vi trasudi lo spirito egoista, soperchiante e disprezzatore del prete, il quale considera gli uomini che chiama sudditi peggio che birri. «*La marmaglia dei facinorosi e degli assassini*, dice il cardinale Pallotta nell'esordio del suo editto, non merita sia lor fatto tanto onore di *mandargli contro soldati*, dacché è noto che Sisto V neppur li *volle onorati coi birri*.» Invece di *soldati* e di *birri* armò forzatamente gli onesti cittadini, il popolo laborioso e pacifico delle città e delle campagne. – Dunque, popolo e cittadini erano pel Pallotta al disotto de' birri. Pallotta durò nella Legazione sino al 15 luglio 1824, a cui succedeva, con pari titoli e illimitati poteri, il cardinale Giovanni Antonio Benvenuti, al quale la gravità del male suggerì estremi rimedi.

Il Benvenuti emanò da Frosinone il primo suo editto, *per l'interessante oggetto della estirpazione dei malviventi*, il giorno 21 Luglio 1824. Confermava, richiamandole, le antiche disposizioni; e ordinavane alcune di nuove e più rigorose; epperò a scanso di ripetizioni di queste sole faremo ricordo. Nell'articolo primo ingiungeva: «le persone di qualunque sesso e condizione, che si trovano e potrebbero in avvenire essere sottoposte alla sorveglianza della Polizia, e li parenti fino al quarto grado inclusivo dei malviventi già dichiarati, o da dichiararsi negli elenchi, dovranno rientrare prima della sera nella Comune del loro attuale domicilio, né potranno escire prima dell'aurora sotto pena di essere arrestati e trasmessi all'opera pubblica per un anno.» Vedete giustizia!

Il caso vi fa attinente ad uno scellerato, vi chiamano responsabile delle azioni di lui, e vi mandano santamente in galera per un anno se per disgrazia tornate a casa la sera mezz'ora più tardi del solito. Peccato che questa bella legge non sia più in vigore! L'eminentissimo segretario di Stato cardinale Antonelli sarebbe costretto a ritirarsi prima di notte per la naturalissima ragione di parentela, come dicemmo, col Gasparoni. Nel paragrafo secondo *s'impone lo spionaggio*. «Chiunque d'ora in poi s'incontrasse, o a qualche distanza ancora vedesse i malviventi sia in conventicola, sia isolatamente in qualunque parte de' territori di queste provincie, e chiunque si trovasse costretto dalla assoluta necessità di parlarvi, dovrà *immediatamente* presentarsi all'autorità governativa vicina

per riferire e denunciare ciò che ha veduto e sentito.» Si ordina (§ 4. 5) che niuno dei parenti dei malviventi possa escire dal Comune senza il *foglio di via*, né tenere altra strada diversa da quella indicata nel foglio di via, ed al § 6 che i proprietari dei bestiami debbano denunciare il luogo dove tengono a pascolare le bestie, il nome del pastore o custode di esse, il punto ove fissano la capanna di ricovero, da cui non possono allontanarsi oltre i cento passi.

Sembra che misure tali di prevenzione e di rigore non intimorissero i briganti, inquantoché troviamo un nuovo editto dello stesso Benvenuti, emanato li 4 Maggio 1825, che esordisce colle seguenti parole. «La incredibile ostinazione di una caterva di assassini, i quali, non ostante i tremendi esempi della morte infelicissima di molti loro compagni, proseguono in una vita tanto scellerata, ha commosso il mite animo della Santità di nostro Signore, che ci ha ordinato adottare ulteriori energiche misure». E queste misure furono «l'allontanamento, o emigrazione forzosa in altre provincie delle famiglie presso le quali i malviventi abitavano - § 1° Esclusione dei congiunti dei malviventi in primo e secondo grado d'ogni impiego ed onorificenza § 2°. Proibizione ai detti congiunti d'industriarsi nella pastorizia, ossia allevamento del bestiame § 3° Confisca dei beni dei malviventi e dei loro mantengoli § 4° Onde *i figli innocenti ed i loro discendenti* venivano condannati a pagare il fio dei falli dei tristi antenati. Finalmente si chiusero anche di giorno le porte di alcuni paesi; murate le case di campagna, da cui furono tolti i granai e i magazzini di vettovaglie.

Queste prescrizioni erano revocate dallo stesso Benvenuti li 22 novembre 1825 con una ordinanza così concepita. «Le porte di quei paesi murati, delle quali si era prescritta la chiusura anche di giorno, saranno come prima riaperte. Rimane *in facoltà* dei Giudicanti di abilitare in dettaglio *anche* la riapertura delle finestre a poche di quelle case, le quali avevano ricevuto l'ordine di tenerle chiuse. I borghi e sobborghi dei paesi non meno che le case di campagna *potranno di nuovo essere abitate* come in addietro, e *agli abitanti sarà permesso ritenervi* viveri, generi e grasce senza limitazione.»

Alla mitezza di siffatti provvedimenti scendeva il governo dopo che l'ultima banda di Gasparoni, ridotta a soli venti individui, si arrendeva per capitolazione nel settembre dello stesso anno 1825. Il modo in cui finirono i briganti, è narrato dallo storiografo papale l'abate Coppi¹. «Finalmente dopo esserne stati *uccisi o giustiziati molte centinaia*, in quest'anno si ridussero ad una banda di venti individui. Questi nel mese di settembre presso Sonnino nella provincia di Campagna furono circondati dalle forze pontificie e napoletane.»

Parecchi giornali clericali scrivevano parole di fuoco per alcune disposizioni impartite alle autorità comunali dei paesi infestati dal brigantaggio, affinché redigessero la nota di tutti gli assassini corrispondenti e conniventi. A ciò noi opporremo vari brani dell'editto che il ferocissimo cardinale Rivarola emanava da Ravenna il 19 maggio 1824 contro i *liberali*, detti allora *Settari* e peggio. «Si troverà al primo ramo delle scale del palazzo apostolico una cassetta, della quale noi soli teniamo la chiave, ed in cui si potranno con sicurezza mettere gli avvisi segreti.»

E più sotto: «Questi avvisi potranno essere firmati che sicuramente resteranno occulti.

Qui non si tratta soltanto di comandare lo spionaggio, ma benanche d'incoraggiare il tradimento, il sospetto, la calunnia, di calpestare nel brago la pubblica morale, giungendo perfino ad offrire un premio di 1500 scudi per chi svelasse l'autore dell'uccisione in quei dì seguita per odio politico del feroce direttore di polizia conte Matteucci. Le conseguenze delle immorali misure prese dal Rivarola vengono narrate dal Coppi nel seguente modo²: «Fece carcerare molti individui di ogni condizione, e inteso il *parere* di quattro giudici da lui *scelti, con una sola sentenza* ne giudicò *sommariamente* in quest'anno 514. Fra questi, sette furono condannati a morte. In questo processo sommario così vasto e di tante persone accaddero *naturalmente* molti equivoci. Quindi tale sentenza, *forse* giusta e mite nel punire i *Settari*, eccitò malcontento in molti buoni.»

¹ Annali d'Italia, vol. 7, pag 359

² Tomo VII, Anno 1825 § 10

Esumammo di nuovo tali documenti per trarne argomento a persuadere anco i più schifiltosi della mala fede, dell'odio, della calunnia e del triste proposito dei fogli clericali contro quella qualunque disposizione emanata dalle nostre autorità. Andremmo per le lunghe ove volessimo ancora citare memorie. Soltanto proponiamo ai fogli clericali di accettare da parte nostra tutte le critiche, tutte le osservazioni maligne, delle quali opprimono i proclami dei nostri comandanti militari, quante fiata giungano a persuaderci che gli editti dei Consalvi, dei Pallotta, dei Benvenuti e dei Rivarola sieno dettati da quei sentimenti di pietà, professati per principio dai ministri della Chiesa, e che *le molte centinaia di malviventi uccisi e giustiziati* lo fossero in conseguenza di quelle leggi d'umanità, che oggi si gridano violate verso gli odierni briganti assai più tristi e terribili degli antichi. Innanzi agli esempi citati, che i preti posseggono nelle loro cronache in abbondanza, essi dovrebbero essere più guardinghi e prudenti nello esercitare l'acuto dente della critica. Con questo cenno noi non volemmo certamente appieno approvare le disposizioni che le tristi condizioni in cui versano le provincie meridionali fecero rendere necessarie alle nostre autorità di prendere. L'animo nostro rifugge troppo allo spettacolo di quella guerra di distruzione per poter trovar giusta qualunque misura di repressione. Cercammo soltanto di combattere le calunnie con cui i clericali cercano disonorarci in faccia all'Europa civile.

TERZA EDIZIONE

Biblioteca Nazionale
Centrale - Firenze
25077